



**COMUNE DI MACUGNAGA**  
PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
**Piazza Municipio 1**

TEL.0324 – 65009  
FAX.0324 – 65817  
C.F. e P.I.V.A 00421450032

**ORDINANZA NR.27**

**I L COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Richiamata la precedente ordinanza n.26 del 22/11/2025 con la quale si ordinava al Sig. ~~XXXX~~, ~~XXXX~~ nato a ~~XXX~~ il ~~XXXX~~ e residente a ~~XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX~~ l'interdizione immediata all'uso dei due generatori di calore a combustibile solido (un caminetto ed una stufa) fino a presentazione di certificazione da parte di tecnico abilitato del ripristino delle condizioni di sicurezza nel rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti;

Vista la dichiarazione di conformità dell'Impianto alla Regola d'Arte prot. n.41/2025, acclarata al protocollo del Comune al n.8068 del 18/12/2025, redatta da Zambonini Gabriele Legale Rappresentante dell'Impresa Zambonini SAS di Zambonini Gabriele & C. Strada Centrale Battiglio Bannio Anzino (VB) esecutrice della trasformazione dell'impianto inerente il generatore di calore a combustibile solido – caminetto - presente in Località ~~XXXXXX~~ e di proprietà del Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ sopra generalizzato, mediante *“Canalizzazione fumi con tubo in acciaio inox doppia parete diametro 120 inserito in canna fumaria in cls esistente e posa inserto a legna Moretti modello SLOT WOOD8”*

Considerato che la Ditta Zambonini SAS di Zambonini Gabriele & C., esecutrice dei lavori, è iscritta nel registro delle ditte (DPR 07/12/1995 n.581) della camera C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola al n. 173279 e all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8/8/1985 n.443) di Verbania al n. 56217;

Considerato che per quanto riguarda il generatore di calore a combustibile solido –caminetto - sono state ripristinate le condizioni di sicurezza nel rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti;

Ritenuto pertanto di revocare la precedente ordinanza n.26 del 22/11/2025 nella parte inerente l'interdizione dell'uso del generatore di calore a combustibile solido - caminetto;

Visto il disposto dall'art.50 del D.lgs. n°267/2000;

**DISPONE**

per i motivi indicati in premessa:

- la revoca dell'Ordinanza n.26 del 22/11/2025 per quanto riguarda l'interdizione all'uso del generatore di calore a combustibile solido – caminetto;



**COMUNE DI MACUGNAGA**  
PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
**Piazza Municipio 1**

TEL.0324 – 65009  
FAX.0324 – 65817  
C.F. e P.I.V.A 00421450032

- il mantenimento dell'interdizione all'uso del generatore di calore a combustibile solido – stufa - fino a presentazione di certificazione da parte di tecnico abilitato del ripristino delle condizioni di sicurezza nel rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti

Comunica che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 4 della legge n°241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricezione, secondo quanto stabilito dal capo II del DPR 24.11.1971 n.1199.

Macugnaga, 19 dicembre 2025

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Firmato Digitalmente da/Signed by:

**GERARDO CORVATTA**

In Data/On Date:

venerdì 19 dicembre 2025 10:22:06